

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 5
approvata il 13 gennaio 2017

OGGETTO: SITO “AMBITO 4.25 CONTINASSA – TORINO – AREA DESTIANTA A SCUOLA” – COD. AN. 2312. NON APPROVAZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE EX ART. 242-BIS COMMA 3 DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 182 del 6 agosto 2015 con cui è stato espresso assenso all’esecuzione degli interventi di cui al progetto di bonifica ex art. 242-bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Vista la nota da parte di Planeta Econsulting del 18/11/2016 trasmessa agli Enti e registrata al protocollo dal Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali il 1°/12/2016 n. 10548, con la quale è stata comunicata l’ultimazione degli interventi di bonifica ed è stato trasmesso l’elaborato “Relazione di fine lavori e Piano della Caratterizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Rel. R16-08-20 – Novembre 2016” a firma dei dott. Michela Piaggio, Gabriella Pogliano e Cesare Rampi del suddetto studio Planeta.

Vista la nota del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali del 2/12/2016 n. 10585 con la quale si chiedeva un parere di competenza alla Città metropolitana di Torino e ad Arpa Piemonte al fine di approvare il piano di caratterizzazione presentato.

Considerato che il Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali non rileva elementi ostativi all’approvazione dell’elaborato sopra citato.

Vista la nota della Città Metropolitana di Torino prot. 148571 del 20/12/2016 trasmessa con PEC il 21/12/2016 al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali (ns. prot. 11215 del 28/12/2016), con la quale il medesimo Ente non rileva elementi ostativi all’approvazione del suddetto elaborato salvo diverso parere di Arpa Piemonte e altresì richiede di completare il set analitico per la determinazione delle concentrazioni riguardanti i metalli con l’inserimento del Mercurio (Hg) e del Cromo esavalente (Cr_{VI}) (**Allegato 1**).

Visto il parere tecnico di ARPA Piemonte del 12 gennaio 2017, anticipato al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali per mezzo mail (ns. prot. 233 del 13/01/2017), con il quale dichiara non approvabile il suddetto documento in quanto non rispondente ai requisiti indicati dalla normativa applicata (art. 242 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.). In tale parere tecnico, allegato al presente atto, ARPA evidenzia che nel documento in esame “è solo riportato un piano di collaudo degli scavi di bonifica” e che “non è presente il piano di caratterizzazione dell’area così come indicato al comma 3 dell’art. 242 bis (ovvero conforme ai requisiti indicati dall’art. 242 e all. 2 al D.Lgs. 152/06), che deve essere eseguito in contraddittorio con l’ARPA territorialmente competente” (**Allegato 2**).

Tenuto conto che l’Arpa è il soggetto tenuto per legge ad eseguire in contraddittorio il piano di caratterizzazione ed a procedere alla validazione dei risultati del piano di collaudo finale, validazione che in caso di conferma del raggiungimento delle CSC applicabili costituisce

certificazione dell'avvenuta bonifica del suolo.

Considerato quanto sopra riportato, l'elaborato "Relazione di fine lavori e Piano della Caratterizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Rel. R16-08-20 – Novembre 2016" a firma dei dott. Michela Piaggio, Gabriella Pogliano e Cesare Rampi dello studio Planeta Econsulting non è ritenuto approvabile.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

Vista la Parte 4^a, Titolo V del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 42 del 7 aprile 2000;

Visto l'art. 43 della Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007;

DETERMINA

- 1) **di non approvare** il piano di caratterizzazione ai sensi dell'art. 242-bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. di cui al documento trasmesso da Planeta Econsulting con nota del 18/11/2016 (nostro protocollo n. 10548 del 1°/12/2016);
- 2) **di prescrivere** l'integrazione del set analitico per la determinazione delle concentrazioni riguardanti i metalli con l'inserimento del Mercurio (Hg) e del Cromo esavalente (CrVI);
- 3) **di prescrivere** la trasmissione agli Enti della revisione aggiornata del sopra citato documento, tenendo in considerazione quanto evidenziato e richiesto da ARPA Piemonte mediante proprio parere tecnico;
- 4) **di trasmettere** la presente determinazione a Juventus F.C. e per conoscenza a Planeta Econsulting, Città Metropolitana di Torino, Arpa Piemonte, Regione Piemonte, ASL TO1, Comune di Torino – Direzione Infrastrutture e Mobilità;
- 5) **di pubblicare** presso l'albo pretorio on-line del Comune di Torino il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi;
- 6) **di dare atto che** il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica Amministrazione;
- 7) **di dare atto che** la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla sua conoscenza.

Torino,

DF



Il Dirigente
Area Ambiente
Enrico Bayma

